ALL. "B" al N. 2680

di racc.

FONDAZIONE MARCANTONIO BRANCACCIO - ETS - ENTE FILANTROPICO

STATUTO

PREAMBOLO

LA VICENDA COSTITUTIVA

Con testamento pubblico del 21 maggio 2009, ricevuto con atto a rogito del Notaio Luigi FASANI di Roma, Rep. n. 34 degli atti di ultima volontà, la principessa Fernanda CECCARELLI (vedova Brancaccio, nata a Roma il 7 luglio 1907) disponeva testualmente: "Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria costituisco la Fondazione Marcantonio Brancaccio e la istituisco mia erede universale, che deve avere come attività la beneficenza a favore dei cittadini romani bisognosi. Sarà amministrata dal sindaco di Roma".

Con parallela disposizione olografa disponeva testualmente: "Ad integrazione del testamento pubblico di oggi prego l'avvocato Giancarlo PIZZOLI quale esecutore testamentario di redigere insieme al sindaco di Roma lo statuto della fondazione Marcantonio Brancaccio - Roma 21 Maggio 2009 - Fernanda Ceccarelli Brancaccio".

A seguito del decesso della testatrice (occorso in Roma il 22 ottobre 2014), il Notaio Luigi FASANI con verbale del 27 ottobre 2014, Rep. n. 89341 Raccolta n. 25439, reg.to a Roma il 4 novembre 2014 al n. 28258, ha provveduto alla pubblica-zione del testamento, dando corso, ai sensi dell'art. 3 disp. att. c.c., alla prescritta denuncia al Prefetto (17 giugno 2015).

In data 13 giugno 2018 veniva pubblicato dal notaio Raniero VARZI l'olografo integrativo con verbale di pubblicazione e deposito Rep. n. 70.729, Racc. n. 15.231 ed in data 30 luglio 2020 il medesimo veniva depositato presso il Tribunale di Roma.

Con il provvedimento del 4 novembre 2014 (reso nel procedimento iscritto al n. 15159/14 R.G.), il Tribunale ordinario di Roma, giusto quanto disposto dall'art. 528 c.c., ha dichiarato giacente l'eredità de qua nominando il curatore.

La Sindaca pro-tempore di Roma Capitale - Avv. Virginia RAGGI e l'esecutore testamentario Avv. Giancarlo PIZZOLI, nel rispetto della volontà della testatrice e della normativa vi-gente, hanno dato corso alla necessaria integrazione dell'at-to dispositivo della costituita Fondazione, redigendo congiuntamente lo statuto, che in data odierna viene, sempre congiuntamente, presentato al Notaio Alessandra GASPARINI di Roma affinché con proprio atto lo renda pubblico.

Il patrimonio della fondazione è costituito dal patrimonio e-reditario, attribuito nella successione testamentaria dalla fondatrice, Principessa Fernanda CECCARELLI, il cui inventario dell'asse ereditario ex art. 529 c.c. è stato redatto a cura del curatore dell'eredità giacente.

La forma ONLUS (ed ETS) è stata resa necessaria per il corretto adeguamento degli scopi prefissati dalla disponente al-la normativa vigente in materia, seppure dalla stessa non

espressamente indicata.
L'esecutore testamentario, immediatamente dopo la pubblicazione del presente statuto e vagliato il rendiconto di gestione del curatore dell'eredità giacente, procederà alla verifica della consistenza analitica della dotazione, rispetto alla disposizione testamentaria, per consentire e dar corso alle procedure di iscrizione al RUNTS.

SINTESI DEI PRINCIPI GENERALI

1. La fondazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza ("beneficenza a favore dei cittadini romani bisognosi"), per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, nell'ambito della Regione Lazio.
2. Alla Fondazione è espressamente vietato svolgere attività diverse dalla beneficenza, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. Alla Fondazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominati durante la vita dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. La Fondazione può trarre le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività anche da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, ed attività di raccolta fondi.
6. Gli incrementi patrimoniali costituiti dai beni illiquidi provenienti da terzi possono essere acquisiti solo se la loro gestione non comporti oneri aggiuntivi in capo alla fonda-zione.
7. La gestione del patrimonio della Fondazione e la stessa raccolta fondi è improntata ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia, coerenza, nonché ai principi di cui alla vigente normativa in materia.
8. Nel proprio bilancio sociale la Fondazione inserisce l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari.
9. La Fondazione redige ed approva bilanci annuali di previsione e consuntivi con allegate relazioni e situazione patrimoniale.
10. La Fondazione pubblica sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile:
- emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti, a qualsiasi titolo, ai componenti degli Organi di amministrazione e di controllo ed al Direttore generale;
- le informazioni relative alla propria attività istituzionale;
- i bilanci, gli atti ed i documenti programmatici sulla base dei quali saranno disposte le erogazioni nonché gli esiti degli interventi.

TITOLO I - LA FONDAZIONE

Articolo 1 - Denominazione, emendabilità, sede e durata

1.1. Per iniziativa della fondatrice, Principessa Fernanda CECCARELLI vedova Brancaccio, è stata costituita la Fondazione denominata "Fondazione Marcantonio Brancaccio - ETS - Ente filantropico" (in seguito del presente statuto, per brevità, "Fondazione"). Le norme contenute nei seguenti articoli 1.3, 2.1 e 3.1, 3.9 e 27.1, non sono emendabili. Le premesse costituiscono parte integrante dello statuto.

1.2. L'indicazione di "ente filantropico" nonché quella di ente del Terzo settore ovvero dell'acronimo ETS sarà utilizzabile e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

1.3. La Fondazione ha sede legale in Comune di **Roma Capitale, Via Merulana n. 248**. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio di Roma Capitale.

1.4. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Il patrimonio - mezzi finanziari attività della Fondazione

2.1. La dotazione patrimoniale - così detto Fondo di dotazione - della Fondazione è costituita dai beni provenienti dalla disposizione mortis causa che l'ha istituita erede universale ed attinenti al complesso patrimoniale della fondatrice al netto di ogni onere, spesa, imposta, debito e legato su di esso gravante. Al fine di determinare il patrimonio netto, che costituisce la dotazione patrimoniale, la Fondazione, nella sua veste di erede universale, assicurerà e sosterrà il pieno rispetto delle volontà disposte in vita dalla fondatrice dando legale esecuzione alle disposizioni testamentarie, alle obbligazioni assunte, agli oneri ed alle spese inerenti alla successione qualora non assolti dalla eredità giacente. Della dotazione patrimoniale, la Fondazione si prenderà cura di mantenere le vocazioni naturali ed artistiche dei singoli beni, secondo la loro tradizione e/o secondo le destinazioni economiche e morali disposte con atti della fondatrice in vita, favorendo quanto più possibile il ricordo delle persone da cui direttamente provengono.

2.2. I redditi netti determinati dalla gestione del patrimonio netto ed ogni altra entrata e/o sopravvenienza non destinata ad incrementarlo e/o a manutenerlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati), costituiscono mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione con le precisazioni di cui al successivo "TITOLO IV - LE RISORSE PATRIMONIALI" artt. 19, 20 e 21.

2.3. La Fondazione quale ente filantropico trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

2.4. Il fondo di dotazione conferito con la dotazione iniziale potrà essere incrementato e/o alimentato, il tutto con i limiti di cui sopra, da:
a) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
b) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
c) parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
d) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici (nazionali, sovranazionali e internazionali);
e) avanzi di amministrazione.
2.5. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, D.Lgs 117/2017, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica tramite l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione espone un patrimonio iniziale non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila).
2.6. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.Lgs 117/2017, inoltre, ove abbia a verificarsi che il patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo e revisione, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure lo scioglimento dell'ente.

Articolo 3 - Scopo della Fondazione, natura giuridica e disciplina

3.1. La Fondazione, in ossequio alle volontà della fondatrice, contenute nelle disposizioni testamentarie, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di "beneficenza a favore dei cittadini romani bisognosi" e ciò ricomprendendo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 117/2017 ovvero: erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale sempre in favore di cittadini romani bisognosi.
Il tutto anche attraverso l'organizzazione di eventi di volontariato di qualsiasi natura ed eventi per raccogliere fondi, come: aste, concerti, rappresentazioni teatrali, cene di gala o eventi sportivi.
3.2. Al fine di perseguire il bene comune, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. i) del D.Lgs n. 117/2017);

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, co. 1, lett. u) del D.Lgs n. 117/2017);

3.3. La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate devono essere destinati alla realizzazione delle sue proprie finalità istituzionali. Le modalità di intervento e l'ordine dei bisogni da alleviare sono deliberate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno, in modo che siano rispettati criteri di gradualità, circa la gravità dei bisogni, e garantito che tutte le utilità disponibili vengano correttamente e completamente erogate. Le destinazioni dei fondi devono essere normalmente rivolte a persone fisiche che siano affette da bisogni di natura improvvisa e straordinaria e non possono essere direttamente indirizzate ad enti o soggetti collettivi rappresentanti di persone bisognose, salvo il caso in cui le erogazioni non siano state completamente assegnate nel periodo di gestione corrispondente.

3.4. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati (nazionali, sovranazionali e internazionali) al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017.

3.5. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei limiti imposti dal decreto 19 maggio 2021, n. 107 e secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017. A tal fine, è demandata al Consiglio di amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili nel rispetto dei citati limiti e criteri.

3.6. La Fondazione è un ente senza scopo di lucro, espressamente escludendosi, altresì, che eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della medesima possano spettare ai fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. La Fondazione non si qualifica come organizzazione politica o di lobby, espressamente escludendosi che essa possa partecipare a campagne elettorali a favore o contro candidati politici o che si ponga l'obiettivo, come parte sostanziale della propria

attività, di influenzare la legislazione.

3.7. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà utilizzare i beni di cui essa disporrà, in tutto o in parte e secondo il prudente apprezzamento dell'organo amministrativo, agli usi che appaiano più consoni con gli scopi della Fondazione, sempre nel rispetto dei limiti fissati dalle norme statutarie e di legge tempo per tempo vigenti, ivi comprese quelle poste a tutela del patrimonio.

3.8. La Fondazione, con l'iscrizione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore, conseguirà la natura giuridica di ETS, mantenendo la personalità giuridica di diritto privato già acquisita con sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro istituito presso la Regione Lazio ex art. 7, D.P.R. n. 361/2000 e, in tale veste continuerà ad agire quale ente dotato di piena capacità giuridica e di piena autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.

3.9 La Fondazione è regolata dal richiamato Testamento della fondatrice, dal presente Statuto, dagli emanandi correlati Regolamenti, nel quadro della disciplina dettata dalle norme del Codice civile, dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore.

TITOLO II
ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 4 - Organi della fondazione

4.1. Sono organi della Fondazione:

a - il Presidente della Fondazione;

b - Il Vicepresidente della Fondazione;

c - il Comitato dei Sostenitori;

d - il Consiglio di amministrazione;

e - il Comitato etico;

f - l'Organo di controllo, in composizione collegiale.

SEZIONE I - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Articolo 5 - Il Sindaco del Comune di Roma Capitale

5.1. La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto, secondo quanto disposto dalla fondatrice, alla persona fisica, identificata nel Sindaco pro-tempore di Roma Capitale, in quanto soggetto istituzionalmente in grado di vigilare e assicurare il perseguimento delle finalità della Fondazione, in ragione del ruolo di garanzia che riveste nella collettività romana.

5.2. La carica di Presidente della Fondazione è onorifica.

5.3. Per le ipotesi in cui la persona del Sindaco pro-tempore di Roma Capitale non possa o non voglia amministrare, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente.

5.4. La persona del Sindaco pro-tempore di Roma Capitale, in ogni caso ed in qualsiasi momento del suo mandato pubblico, può sempre immettersi o reimmettersi nel pieno delle funzioni di Presidente della Fondazione, con mera comunicazione da indirizzare, con mezzo idoneo, agli Organi della Fondazione.

Articolo 6 - Competenze del Presidente

6.1. Il Presidente della Fondazione, agendo nell'esclusivo

interesse della Fondazione e come garante delle finalità dalla stessa:

a) è il legale rappresentante della Fondazione verso i terzi ed in giudizio. Quale legale rappresentante della Fondazione cura e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) provvede alla nomina di due membri del Consiglio di amministrazione, tra cui il Vicepresidente, mediante proposta al Comitato etico che esprime parere non vincolante, a maggioranza assoluta dei presenti, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta;

c) convoca, presiede e coordina il Consiglio di amministrazione;

d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore Generale o, in caso di impedimento grave e prolungato di quest'ultimo, la nomina di un Vicedirettore per il tempo limitato alla ripresa del servizio del primo o fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, e, previo parere del Comitato Etico, ne propone la revoca e/o la sostituzione per giusta causa e/o giustificato motivo;

e) anche in forza della disposizione testamentaria dispositiva della Fondazione, ha il potere di proporre l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione di ogni atto afferente sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione, ritenuto necessario a tutela degli interessi e dello scopo della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a discutere tali proposte con la massima priorità e a motivare espressamente l'eventuale mancata adozione, previa comunica-zione al Comitato dei sostenitori e all'Organo di controllo per i controlli di legge e agli altri Organi della Fondazione per presa d'atto;

f) promuove accordi con enti pubblici e privati al fine di potenziare l'azione di intervento della Fondazione a favore dei "cittadini romani bisognosi";

g) vigila sull'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, di concerto con il Comitato dei sostenitori, qualora si renda necessario o opportuno;

h) vigila sul buon andamento della Fondazione;

i) può delegare i propri poteri di rappresentanza sostanziale e processuale al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o ad altro membro o al Direttore Generale o al Vicedirettore, con divieto di sub delega: i poteri di cui alle lettere b), e), f) ed h) del presente articolo, non sono delegabili.

6.2. In caso di temporaneo impedimento, il Presidente della Fondazione è sostituito dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

6.3. Alla cessazione della carica di Sindaco di Roma Capita-le, al Presidente uscente è fatto obbligo di provvedere al passaggio delle consegne al neoeletto Sindaco, nuovo Presi-dente, al fine di agevolarne l'insediamento a capo della Fon-dazione, ove ne accetti la carica.

Roberto Gualtieri

Articolo 7 - Comitato dei Sostenitori

7.1. Assumono la qualifica di "sostenitore della Fondazione Marcantonio Brancaccio" previo parere del Comitato etico ed atto di accettazione del Consiglio di amministrazione secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'apposito Regolamento adottato dal medesimo Consiglio di amministrazione, enti ed organizzazioni private che partecipino agli oneri della gestione ordinaria della Fondazione, così come risultante dal piano strategico della Fondazione. Non possono assumere la qualifica di "sostenitore della Fondazione Marcantonio Brancaccio" le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

7.2. I membri del Comitato dei sostenitori svolgono la loro carica a titolo gratuito, senza diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 8 - Competenze del Comitato dei sostenitori

8.1. Il Comitato dei sostenitori ha diritto di nominare due componenti del Consiglio di amministrazione.

8.2. Il Comitato dei sostenitori vigila, di concerto con il Presidente, sull'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario od opportuno.

8.3. Il Comitato dei sostenitori può esprimere parere, non vincolante, sul bilancio di previsione e su quello consultivo della Fondazione, nonché in merito al Piano strategico triennale.

8.4. Il Comitato dei sostenitori può formulare proposte non vincolanti al Consiglio di amministrazione ed apportare il proprio contributo nell'elaborazione del Documento programmatico di azione ed intervento a favore dei cittadini romani bisognosi. Il predetto documento è successivamente sottoposto alla valutazione ed approvazione del Consiglio di amministrazione, del quale il Comitato recepisce gli indirizzi programmatici.

Articolo 9 - Comitato etico

9.1. Il Comitato etico è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

9.2. I suoi membri sono individuati tra personalità di comprovata esperienza, espressione di Enti e/o Istituzioni, preferibilmente del Terzo Settore, nonché tra soggetti dotati di specifiche competenze nelle scienze giuridiche e sociali, quali professori universitari, ricercatori, magistrati, avvocati e notai.

9.3. Il Comitato etico elegge al proprio interno un presidente coordinatore e, all'occorrenza, un segretario per la redazione dei verbali delle sedute. Per la validità delle delibere è prescritta la presenza della maggioranza dei suoi membri e le

delibere sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

9.4. Qualora invitato, il Presidente della Fondazione può prendere parte alle riunioni del Comitato etico, senza diritto di voto.

9.5. Il Comitato etico dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati per una sola volta, per ulteriori quattro anni.

9.6. Non possono essere nominati membri del Comitato etico coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo art. 11.6.

9.7. Il Comitato etico opera con autonomia e indipendenza di scelta e di giudizio. I pareri espressi sulle questioni demandate dallo statuto non sono vincolanti.

9.8. Il Comitato etico non ha poteri propri di rappresentanza e di gestione della Fondazione.

Articolo 10 - Adunanze del Comitato etico

10.1. Il Comitato etico si riunisce ogniqualvolta sia chiamato dal Presidente della Fondazione o dal Consiglio di amministrazione ad esprimere un parere sulle materie demandate dallo statuto alla sua competenza.

10.2. La convocazione spetta al presidente coordinatore, il quale vi provvede entro e non oltre sette giorni dalla richiesta del Presidente o del Consiglio di amministrazione.

10.3. Il voto dei membri del Comitato etico non può essere dato per rappresentanza.

10.4. E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio-video che assicurino il rispetto dei principi di cui al successivo 13.9.

10.5. Alla verbalizzazione delle sedute provvede il segretario, alla cui funzione è chiamato uno dei membri del Comitato etico.

SEZIONE II - L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 11 - Consiglio di amministrazione

11.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti. I suoi membri sono scelti tra persone di comprovata esperienza e professionalità che, ad eccezione del Presidente della Fondazione, non siano dipendenti della pubblica amministrazione o di un ente pubblico e non ricoprano incarichi politici e/o elettivi.

Ne fanno parte:

a) il Presidente della Fondazione, che lo presiede di diritto;

b) due membri di nomina del Presidente, tra i quali viene indicato il Vicepresidente, e due membri di nomina del Comitato dei sostenitori.

11.2. In caso di temporanea assenza del Presidente, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Vicepresidente.

11.3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati, per una sola volta, per ulteriori tre anni.

Roberto Siciliani

11.4. Qualora un componente del Consiglio di amministrazione venga a cessare dalla carica (per qualsiasi ragione), provvede alla sua sostituzione l'Organo che ha provveduto alla sua nomina.

11.5. Nel caso in cui a ricoprire la carica di Presidente della Fondazione non sia il Sindaco di Roma Capitale, alla nomina del nuovo membro provvede senz'altro il Consiglio di amministrazione, a maggioranza, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo.

11.6. Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare Uffici direttivi.

11.7. L'Amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta e a mezzo PEC al Consiglio di amministrazione e al Presidente dell'Organo di controllo. La rinuncia ha effetto dal momento in cui il numero minimo dei consiglieri necessario per operare si è ricostituito in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di amministrazione

12.1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare ha il compito di:

a) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

b) nominare e revocare l'Organo di controllo e di revisione se ricorrono le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017;

c) deliberare in merito alla stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati;

d) deliberare sull'accettazione di eredità, donazioni, legati e altre liberalità, nonché promuovere e organizzare iniziative di raccolta fondi, anche attraverso campagne e strumenti di finanziamento privato o pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge;

e) deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili;

f) amministrare i beni della Fondazione, autorizzare le spese ed esercitare i relativi controlli;

g) su proposta del Presidente, deliberare sui compensi annui da riconoscersi, eventualmente, ai membri del Consiglio di amministrazione stesso e a chiunque rivesta cariche sociali,

h) deliberare in merito all'assunzione ovvero al licenziamento del personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico;

i) deliberare l'approvazione e la modifica di eventuali regolamenti;

l) delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri del Consiglio di amministrazione;

m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e

documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
n) deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila), nel caso in cui questo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite ovvero lo scioglimento dell'ente.
o) deliberare sulle domande di ammissione, in qualità di "sostenitore della Fondazione Marcantonio Brancaccio", di enti ed organizzazioni private, previo parere del Comitato etico;
p) deliberare sull'esclusione dei membri del Comitato dei sostenitori, previo parere del Comitato etico;
q) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
r) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
s) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 -Adunanze del Consiglio di amministrazione

13.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma ogni tre mesi nonché ogni qualvolta il Presidente della Fondazione o uno dei membri del Comitato dei sostenitori lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano motivata richiesta almeno due dei propri membri o il Direttore Generale o il Collegio dei revisori.

13.2. La convocazione spetta al Presidente della Fondazione (o suo delegato), il quale vi provvede mediante invito, a mezzo lettera raccomandata o pec, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo convocazioni urgenti alle quali si provvede nel più breve termine possibile.

13.3. La convocazione indica l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

13.4. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

13.5. Salvo quanto prescritto dall'articolo 25 cod. civ., le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, dello Statuto e/o del Regolamento possono essere impugnate dal Collegio dei revisori e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378 cod. civ.

13.6. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

13.7. Per la validità delle delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Fondazione sono necessarie la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'unanimità dei consensi.

Roberto Scalchi

13.8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
13.9. E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso dovrà essere garantito:
a) al Presidente dell'adunanza, far constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) a tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanee con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
13.10. Alla verbalizzazione delle sedute provvede il segretario alla cui funzione è chiamato un membro dello stesso Consiglio di amministrazione o il Direttore Generale.

Sezione III - Organo di controllo e revisione legale

Articolo 14 - Organo di controllo (e Collegio dei revisori)

14.1. Il Consiglio di amministrazione nomina un organo di controllo collegiale, composto da tre o cinque membri effettivi e da uno o due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. Almeno uno dei suoi componenti è scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.
14.2. L'Organo di controllo:
a) elegge il suo presidente fra i suoi membri effettivi;
b) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei correlati Regolamenti, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'asseto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
d) esamina le proposte di bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario, la proposta di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione.
14.3. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito dai Revisori legali iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.
14.4. Ciascun membro dell'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e i suoi membri possono essere confermati, per una sola volta, per ulteriori tre esercizi. All'Organo di controllo spetta la retribuzione prevista dalle norme vigenti.
14.5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, ed attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida elaborate dal governo nazionale, ove esistenti.

14.6. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori e al Direttore generale notizie sull'amministrazione e gestione della Fondazione.

Sezione IV - L'esecuzione delle politiche d'azione

Articolo 15 - Il Direttore Generale

15.1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione, con apposito contratto che ne disciplina la durata e l'eventuale compenso, a persona che sia in possesso di comprovate competenze e/o titoli professionali e multidisciplinari, in ordine alla gestione della Fondazione.

15.2. Non può ricoprire la carica di Direttore Generale chi si trovi in una delle condizioni sopra indicate all'art. 11.6

15.3. Al Direttore Generale è affidata la gestione economico finanziaria e tecnica amministrativa della Fondazione.

15.4. Il Direttore Generale:

- è l'organo esecutivo della Fondazione: i suoi poteri di rappresentanza della Fondazione sono delineati nel contratto di conferimento dell'incarico;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione, attenendosi alle sue direttive e riferendo sullo svolgimento e l'esito di ogni singolo affare;
- opera secondo le norme del mandato con rappresentanza; sottoscrive gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli atti che vengono deliberati;
- collabora con il Presidente della Fondazione, supportandone le funzioni;
- predispone i bilanci della Fondazione e la relativa documentazione, da inviare all'Organo di controllo ed al Consiglio di amministrazione in tempo utile per la loro approvazione alle scadenze annuali;
- se invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzione referente, consultiva e senza diritto di voto;
- nelle riunioni alle quali partecipa, assume la veste di segretario e provvede alla verbalizzazione delle attività delle sedute;
- quando lo ritenga necessario od opportuno, ha facoltà di chiedere la convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, segnalando tematiche da porre all'ordine del giorno; quando la richiesta di convocazione venga accolta, partecipa alle sedute, con funzione referente e consultiva, senza diritto di voto;
- ha la direzione del personale dipendente della Fondazione o dei volontari che vi prestino servizio;
- si impegna a dare attuazione alle azioni e agli interventi di

Roberto Sacchini

beneficenza deliberati dal Consiglio di amministrazione.

15.5. In caso di impedimento grave e prolungato, le funzioni svolte dal Direttore Generale possono essere conferite ad un Vicedirettore, al quale si applicano le disposizioni del presente articolo. L'incarico conferito al Vicedirettore cessa automaticamente alla ripresa del servizio da parte del primo o alla nomina del nuovo Direttore Generale.

Sezione V - Compensi ed indennità per cariche sociali

Articolo 16 - Compensi ed indennità

16.1. La carica di componente del Consiglio di amministrazione, di norma, non dà diritto a retribuzioni o compensi di alcun genere.

16.2. Con delibera da adottarsi all'unanimità dei membri del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, agli stessi membri del Consiglio di amministrazione e a chiunque rivesta cariche sociali potrà essere riconosciuto un compenso annuo individuale proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, in ogni caso il compenso dovrà rispettare i limiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs n. 117/17.

16.3. E' riconosciuto il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esecuzione di compiti espressamente demandati previamente autorizzate, anche nel loro ammontare massimo, dal Consiglio di amministrazione nella sua collegialità, se ragionevoli, congrue e debitamente documentate e rendicontate, con esclusione di qualsiasi spesa di rappresentanza.

TITOLO III - LE RISORSE UMANE

Sezione I - La struttura di supporto

Articolo 17 - Il volontariato

17.1. In considerazione delle proprie finalità statutarie, la Fondazione, per il proprio funzionamento, potrà avvalersi di forme di collaborazione e sostegno, esterne ed a titolo gratuito, da dispiegare anche volta per volta in ragione dei progetti e/o eventi da progettare e/o realizzare.

17.2. Le generalità dei volontari che svolgono la loro attività in favore della Fondazione in modo non occasionale, devono essere iscritti in un apposito registro.

17.3. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

17.5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

17.6. Ai fini di cui al precedente punto 15.5. le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di euro 10,00 (dieci) giornalieri ed euro 150,00 (centocinquanta) mensili, previa delibera del Consiglio di amministrazione in ordine alle tipologie di spese ed alle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

17.7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione.

17.8. Qualora la Fondazione si avvalga di volontari, dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Sezione II - Il personale dipendente

Articolo 18 - Il personale: selezione e trattamento economico

18.1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, quando lo reputi necessario per garantire il buon funzionamento della Fondazione, conferisce incarico al Direttore Generale di procedere alla selezione - da indire con adeguata pubblicazione sul proprio sito internet - di unità lavorative da assumere nei profili nelle forme contrattuali che si reputeranno più consone alle concrete esigenze della Fondazione.

18.2. Non sono ammesse candidature da parte di soggetti legati ai membri degli Organi della fondazione e/o loro consorti, da vicoli di parentela e/o affinità fino al terzo grado, o da altre relazioni di colleganza professionale o di conoscenza.

18.3. I lavoratori alle dipendenze della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, del D.Lgs. n. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio.

TITOLO IV - LE RISORSE PATRIMONIALI

Sezione I - Il patrimonio operativo

Articolo 19 - Il Fondo di dotazione - Il Fondo di gestione

19.1. Il patrimonio della Fondazione, osservate ed assolte le previsioni dell'art. 2.1. del presente statuto, comprensivo di eventuali rimborsi, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio della Fondazione è imputato a:

a) fondo di dotazione;

Roberto Scalchi

b) fondo di gestione.

19.2. Il fondo di dotazione è costituito:

a) da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti in successione ereditaria dalla fondatrice, al netto di ogni onere, spesa, imposta, debito e legato su di esso gravante;

b) dagli ulteriori beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione e dai propri avanzi attivi di gestione finanziaria, ed espressamente imputati al fondo di dotazione;

c) dagli ulteriori beni mobili, immobili lasciti di denaro conferiti da terzi a titolo di liberalità (inter-vivos mortis-causa) con specifica destinazione all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione.

19.3. Il fondo di gestione è costituito:

a) da tutte le somme di denaro, direttamente pervenute in successione ereditaria dalla fondatrice, unitamente a tutti gli ulteriori proventi (canoni, rendite, redditi, profitti, dividendi, rimborsi etc. nulla escluso) maturati, a far data dall'apertura della successione ereditaria;

b) dagli ulteriori beni mobili, immobili e lasciti di denaro conferiti da terzi a titolo di liberalità (inter vivos mortis causa) che non siano espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione;

c) dagli ulteriori beni mobili ed immobili acquistati direttamente dalla Fondazione e dalle somme di denaro, a qualsiasi titolo pervenute nella disponibilità della Fondazione (rendite, canoni, utili, proventi, contributi etc...) che il Consiglio di amministrazione non ritenga di imputare al fondo di dotazione.

19.4. Tutte le erogazioni, nonché gli oneri di gestione e le spese sono ordinariamente imputabili al fondo di gestione.

19.5. E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, ai componenti dei propri organi e/o ai propri dipendenti e fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

19.6. È fatto obbligo di provvedere - per quanto possibile, in relazione al precipuo fine statutario - alla conservazione del fondo di dotazione, anche mediante sue reintegrazioni ed incrementi, mantenendo comunque quanto più possibile il ricordo della fondatrice.

19.7. Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, si applica quanto previsto dal comma quinto del medesimo articolo.

Sezione II - Incremento del patrimonio

Articolo 20 - Iniziative per implementare il patrimonio della Fondazione - Attività connesse

20.1. Al fine di apportare risorse al Fondo di gestione e/o al Fondo di dotazione ovvero per le erogazioni statutarie ai

"cittadini romani bisognosi", il Consiglio di amministrazione potrà deliberare tutte le iniziative necessarie, purché connesse all'attività principale della Fondazione, e purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Dette attività secondarie dovranno svolgersi anche nel rispetto dei criteri e limiti dettati dalle norme ordina-mentali vigenti e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. In ogni caso tali attività non possono generare passività da gravare sul bilancio della fondazione.

Articolo 21 - Raccolta fondi

21.1. La Fondazione promuove lo sviluppo della cultura della donazione e la raccolta di fondi destinati all'incremento del patrimonio e allo sviluppo delle attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura liberale in conformità alla legislazione in materia.

21.2. a Fondazione può infine esercitare, a norma dell'art. del D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, per mezzo di eventi e manifestazioni pubbliche e private, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e col pubblico. La Fondazione può pertanto compiere attività di gestione amministrativa di fondi di ricerca erogati da istituzioni ed enti pubblici o privati (nazionali, sovranazionali e internazionali) per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

Sezione III - Libri- Registri- Verbali

Articolo 22 - Libri sociali obbligatori e scritture contabili

22.1. E' fatto obbligo della tenuta dei seguenti libri (e verbali):

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

c) il registro dei volontari.

22.2. I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

22.3. Nei libri delle adunanze devono essere trascritti, in ordine cronologico, i verbali delle adunanze e le conseguenti deliberazioni degli organi cui si riferiscono (anche se assunte nella forma dell'atto pubblico notarile), debitamente sottoscritti dal segretario e dal presidente.

22.4. La Fondazione curerà la tenuta di tutti gli ulteriori libri e scritture contabili obbligatorie e l'osservanza di tutte le prescrizioni, con particolare riferimento a quelle alla cui osservanza è condizionata la permanenza delle agevolazioni

Roberto Scalfari

fiscali e tributarie in relazione alla propria natura di ETS.

TITOLO V - L'AZIONE

Articolo 23 - Attuazione dello scopo, settori e modalità d'intervento

23.1. Ispirandosi alla volontà testamentaria della principessa Fernanda CECCARELLI, integralmente trasfusa nel presente statuto, la Fondazione persegue il fine della "Beneficenza a favore dei cittadini romani bisognosi".

23.2. Il raggiungimento del suddetto fine è perseguito mediante erogazioni, in favore dei "cittadini romani bisognosi" da individuare anche in relazione alla vigente normativa nazionale che traccia i parametri per l'identificazione delle soglie di povertà ovvero in relazioni ai diversi parametri che verranno delineati dalla Fondazione a mezzo di Regolamento o con delibera da adottarsi, caso per caso, da parte del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI - GESTIONE E BILANCI

Articolo 24 - Utili di gestione

24.1. Salvo quanto prescritto dal precedente art. 16.3. lett. c), gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.

Articolo 25 - Bilancio esercizio finanziario

25.1. L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura cui si riferisce il bilancio.

25.2. Il Consiglio di amministrazione deposita il bilancio di esercizio approvato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

25.3. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

25.4. La Fondazione, quale ETS, procede alla redazione del proprio bilancio di esercizio secondo le modalità di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

25.5. Il bilancio di cui al punto 24.4. deve essere redatto in conformità alla modulistica definitiva con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

25.6. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017, nella relazione di missione.

25.7. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di amministrazione predispone anche il bilancio sociale che è approvato dall'Assemblea.

TITOLO VII - NORME FINALI E RINVIO

Art. 26 - Divieto di trasformazione della Fondazione in ente di altra natura

26.1. Nel pieno rispetto della volontà testamentaria della

benemerita fondatrice, principessa Fernanda CECCARELLI e per effetto dell'art. 3.1. del presente statuto, la Fondazione non potrà mai, per nessuna ragione o causa, subire una trasformazione in ente giuridico di altra natura. Il presente articolo 26.1. non è abrogabile né modificabile.

26.2. Resta fermo l'obbligo di messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 27 - Estinzione e liquidazione: devoluzione del patrimonio residuo

27.1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. La Fondazione provvederà ad inoltrare la prescritta richiesta di parere al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ai sensi del vigente art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 28 - Norma di coordinamento finale e Rinvio

28.1. Il presente Statuto, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'Atto costitutivo.

28.2. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

28.3. Costituisce giusta causa di revoca e sostituzione dei membri degli organi della Fondazione di cui alle precedenti clausole statutarie, l'aver deliberatamente agito in violazione di norme imperative e/o dell'ordine pubblico e/o del buon costume, ovvero delle norme statutarie e regolamentari della Fondazione, con conseguente danno al patrimonio e/o all'immagine della stessa.

28.4. Costituisce giustificato motivo di revoca e sostituzione dei membri degli organi della Fondazione di cui alle precedenti clausole statutarie, la reiterata e ingiustificata mancata partecipazione alle riunioni ritualmente convocate e, in generale, la violazione del dovere di diligenza nell'espletamento delle funzioni.

28.5. Costituisce, altresì, giustificato motivo di revoca e sostituzione la violazione del dovere di diligenza nell'espletamento dell'incarico.

28.6. La revoca, nei casi previsti, potrà avvenire ad nutum.

28.7. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme vigenti in materia.

28.8. La cessazione dal mandato politico istituzionale del Sindaco di Roma Capitale e la sua conseguente cessazione dal-

Roberto Gualtieri

la carica di Presidente pro-tempore della Fondazione non è causa di cessazione dalla carica di membro di alcuno degli Organi collegiali della Fondazione.

28.9. Durata: i membri degli Organi collegiali della Fondazione che siano subentrati ad altri per sostituzione, cessano dalla carica con la scadenza del termine originario di durata dell'intero Organo, salva la loro rieleggibilità per un solo mandato.

28.10. La cessazione di ciascun membro, per scadenza dal termine di durata dell'Organo collegiale, ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo sia stato ricostituito.

28.11. Le riunioni degli Organi collegiali della Fondazione, salvo diverse indicazioni negli atti di convocazione, di norma si tengono presso la sede della Fondazione.

28.12. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

28.13. L'approvazione del presente Statuto non comporta la decadenza degli Organi collegiali attualmente in carica né la cessazione degli incarichi dei loro membri, che scadranno secondo le regole vigenti al momento dell'assunzione dell'incarico.

28.14. La composizione degli Organi collegiali secondo le forme previste dal nuovo Statuto entrerà in vigore alla prima scadenza successiva all'adozione del presente Statuto.

28.15. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto dovrà essere approvato il Regolamento di cui all'articolo 7.1.